

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione I civile

Così composta:

Dr. Corrado Maffei

Presidente

Dr. Diego Pinto

Consigliere

Dr. Luigi Pedone

Cons. Aus. rel.

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3989 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 14 febbraio 2018 27 e vertente

TRA

████████████████████ (00646260745) in persona del curatore rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio alla via Sallustiana, 1/a

APPELLANTE

E

Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (04385190485) rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al largo Giuseppe Toniolo, 6

APPELLATA

Oggetto: revocatoria ex art. 67 legge fallimentare.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 6047/2013 il Tribunale civile di Roma rigettava, con condanna alle spese, la domanda proposta dalla curatela de ██████████ per la revocatoria fallimentare

delle rimesse effettuate sul conto 1958 intrattenuto dalla ditta -poi fallita- con la Cassa di Risparmio di Firenze per complessivi euro 1.204.690,79 oltre accessori, attraverso numerosi versamenti effettuati, nel periodo sospetto, aventi natura solutoria.

Proponeva appello la curatela del [REDACTED], debitamente autorizzata, affidando a due motivi di appello il gravame, chiedendo la riforma, della sentenza del Tribunale di Roma, con vittoria di spese del doppio grado ed insistendo per l'ammissione di CTU.

In particolare si rilevata la illogicità, incongruità ed erroneità della motivazione e l'immotivato disconoscimento, nel caso di specie, del presupposto della *scientia decoctionis* in capo alla Banca.

Si costituiva la Cassa di Risparmio di Firenze chiedendo il rigetto dell'interposto appello – perché inammissibile ed infondato- con vittoria di spese.

All'udienza del 14 febbraio 2018, la causa era trattenuta per la decisione con i termini di legge ex art. 190. c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in atti.

L'appello è inammissibile e comunque infondato e deve essere respinto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, ai fini dell'inquadramento della vicenda, che -secondo gli accertamenti effettuati dal curatore- erano risultati in essere due rapporti di conto corrente di corrispondenza intrattenuti tra la ditta poi fallita e la Cassa di Risparmio di Firenze, di cui uno, contrassegnato dal numero 1958, caratterizzato da una serie di rimesse ritenute dall'Ufficio fallimentare di natura solutoria ad avviso del consulente contabile della curatela.

Il fallimento era stato dichiarato, dal Tribunale di Roma, il 28 ottobre 2008.

I due motivi sono suscettibili di unitaria trattazione stante l'intrinseca connessione delle questioni oggetto di indagine.

Il nucleo argomentativo del gravame consiste in una generica contestazione mossa alla sentenza impugnata, essenzialmente riferita al mancato accoglimento delle argomentazioni difensive dell'appellante relativamente alla *scientia decoctionis* da parte dell'istituto di credito.

L'unica doglianza specifica mossa alla sentenza è riferita al contenuto degli estratti – tabulato della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia che –secondo la curatela- costituirebbe il materiale costituente sufficiente presupposto –unitamente all'andamento del conto- per avvalorare la tesi della consapevolezza dello stato di insolvenza della ditta [REDACTED]

Ritiene la Corte che il motivo, nella parte in cui si risolve in una contestazione meramente generica della sentenza, senza confutare le specifiche affermazioni motivazionali sia –come eccepito dalla Banca- inammissibile, poiché' contrario al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella lettura datane dalla Suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza 28498/2005.

L'appello consiste in una *revisio prioris instantiae*, fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, in vista del quale l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza gravata, il cui riesame è teso ad ottenere la riforma dell'*appellatum*. In tale ottica e' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ampiamente recepito da questa Corte, quello secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante. Deve trattarsi di *censure puntuali e precise* (tra le alte Cass., 5493/2001).

Alla luce di tali principi interpretativi, rileva la Corte come il nucleo fondamentale del percorso argomentativo del primo giudice poggi su articolata motivazione convergente nel ritenere l'insussistenza della *scientia decoctionis*: in considerazione dell'insufficienza dell'unico elemento offerto a sostegno della opposta tesi (risultanze della Centrale Rischi), pur in considerazione della natura di creditore non qualificato della Cassa di Risparmio, quale concreto parametro per ritenere dimostrata la consapevolezza dell'insolvenza o dello stato di decozione.

Le censure alla sentenza risultano -sul fondamentale punto- generiche e pertanto, come detto, inammissibili.

Ma ove anche l'appello risultasse ammissibile, lo stesso sarebbe comunque meritevole di rigetto in quanto infondato.

Fulcro della sentenza, si ribadisce, è la considerazione del primo Giudice in base alla quale l'azione del fallimento era stata proposta in difetto dei presupposti soggettivi inerenti la conoscenza o la conoscibilità dello stato di insolvenza della ██████████ poiché dal materiale versato in atti dalla curatela fallimentare (il tabulato degli anni 2001-2004 della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia) non si poteva ritenere raggiunta la prova (incombente al fallimento) della *scientia decoctionis* in capo alla Banca.

Giovi ripercorrere due passi salienti del provvedimento impugnato: "la parte attrice ha evidenziato che 'non si può affermare la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. fosse pienamente al corrente dello stato di dissesto economico e finanziario e, quindi, dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, in cui si trovava ██████████', in quanto la banca convenuta nei primi



mesi dell'anno 2003 ha provveduto a revocare tutti gli affidamenti concessi in precedenza alla società.' Tale circostanza, peraltro espressamente contestata dalla controparte, è rimasta priva di supporto probatorio". (pagina 3 terzo e quarto capoverso) ed oltre: "Orbene, dall'attenta lettura dei tabulati emerge che in effetti dal mese di aprile 2003 non esistono più segnalazioni alla Centrale Rischi da parte dell'istituto di credito in parola." (ivi sesto capoverso). Il Tribunale inoltre fa minuzioso esame della documentazione contabile versata in atti dal fallimento ed oltre rileva (pag. 5 quarto e quinto capoverso): "si deve, tuttavia rilevare che tra il mese di giugno 2004 ed il mese di agosto dello stesso anno si è assistito a sostanziali operazioni di ristrutturazione del debito (senza il considerevole aumento delle garanzie). Ciò, anche agli occhi dell'imprenditore finanziario, seppure impone cautela nella apertura di linee di credito verso la clientela, non può essere certamente interpretato come un indice unico di decozione." E va infine ricordata la -pur residuale- considerazione del primo giudice per la quale (ultima pagina, secondo capoverso): "...emerge un sostanziale rapporto di equilibrio tra entrate ed uscite. Ciò esclude anche la sussistenza di elementi valutativi interni in grado di manifestare all'istituto una situazione di spiccata sofferenza a prescindere dal dato della Centrale Rischi."

Il [redacted] si duole anche del fatto che la Banca convenuta e odierna appellata non abbia provato l'esistenza degli affidamenti in pro della ditta poi fallita al momento delle rimesse effettuate in periodo sospetto e che non si sia tenuto conto della "copiosa documentazione" (gli estratti conto) attestante la serie di versamenti effettuati dalla [redacted]. Si duole, la curatela, anche del fatto che la relazione peritale depositata dalla curatela non si astata considerata meritevole di considerazione.

Vero è che la perizia di parte, mentre ben poteva costituire presupposto e documentazione della relazione al Giudice Delegato (pure versata in atti) non può costituire prova ulteriore rispetto agli estratti conto depositati e che la esistenza delle linee di credito all'epoca delle rimesse non è oggetto di contestazione (tanto è che si sostiene da parte della odierna appellante che le stesse furono revocate in blocco nell'anno 2003, quindi esistevano) e pertanto non è ammissibile una inversione dell'onere probatorio come il fallimento avrebbe "preferito". Incombeva al fallimento la prova della fondatezza dell'azione intrapresa e se non è imputabile agli organi fallimentari la lacuna di materiale documentale a sostegno della domanda, quest'ultima non poteva e non può che costituire il presupposto del rigetto dell'azione proposta.

Non è fondata la tesi della curatela (cfr. nota di replica 10.4.18) secondo la quale il primo giudice avrebbe proceduto ad una valutazione non organica delle risultanze probatorie offerte dal fallimento in quanto, come sopra già analiticamente riportato, il Tribunale ebbe a vagliare sotto

diversi aspetti il materiale offerto a sostegno dell'azione revocatoria intrapresa, non ravvisando – pero' - in essi l'assolvimento dell'onere probatorio, sia pure considerando le circostanze indiziarie. Anzi, si ribadisce, condivisibilmente, la sentenza rileva un andamento sostanzialmente equilibrato del conto corrente di cui trattasi; circostanza che –perciò' stesso- nulla aggiungeva all'unico e scarno dato offerto dalla segnalazione dell'anno 2003 contenuta nei tabulati depositati in atti.

Il Collegio ritiene di aderire alle motivazioni, sul punto, della sentenza gravata che risulta puntualmente motivata.

La consulenza tecnica di ufficio, la cui richiesta fu ribadita dalla curatela fino agli ultimi scritti, nulla potrebbe aggiungere alla disamina fin qui svolta; ogni indagine risulta superflua, e la richiesta va pertanto disattesa.

Conclusivamente, l'azione proposta dal fallimento è inammissibile e comunque infondata e pertanto deve essere rigettata.

Ogni ulteriore questione risulta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 della L. 228/2012 relativo alla soccombenza nell'appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal [REDACTED], nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze avverso la sentenza 6047/2013 del Tribunale di Roma, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna il [REDACTED] al pagamento in favore della Cassa di Risparmio di Firenze delle spese del grado che liquida in euro 9.500,00, oltre spese generali 15% ex lege, caap ed IVA.
- 3) Dichiara ricorrere i presupposti per l'applicazione, in capo al [REDACTED], del disposto dell'art. 13 della L. 228/2012.
- 4) Così deciso in Roma il 7 novembre 2018

Il Cons. aus. Est

(dott. Luigi Pedone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 NOV 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosario Lisanti

Il Presidente

(dott. Corrado Marfisi)